

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2005 n. 9

Modifica dei termini stabiliti dall'articolo 6, commi 1 e 4, della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 come modificata dalla legge regionale 24 settembre 2004 n. 17 e dalla legge regionale 24 dicembre 2004 n. 33.

pag. 86

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2005 n. 9

Modifica dei termini stabiliti dall'articolo 6, commi 1 e 4, della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 come modificata dalla legge regionale 24 settembre 2004 n. 17 e dalla legge regionale 24 dicembre 2004 n. 33.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 e successive modificazioni: modifica dei termini)

1. All'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 recante disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), come modificato dalla legge regionale 24 settembre 2004 n. 17 e dalla legge regionale 24 dicembre 2004 n. 33, concernente il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi, sono apportate le modificazioni contenute nei commi seguenti.
2. Nel comma 1 il termine "30 giugno 2005" è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2005".
3. Nel comma 4 il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'attestazione di cui al comma 3 deve essere inoltrata al Comune entro il 31 dicembre 2005 corredata della ricevuta dell'avvenuto versamento di una somma pari a euro 600,00, maggiorata degli interessi legali maturati dal 1° gennaio 2005. Il 50 per cento dell'intera somma dovuta è da corrispondere

al Comune interessato e la restante parte alla Regione.".

Articolo 2

(Norma transitoria)

- 1) Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche nel periodo dal 1° luglio 2005 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 11 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 9 del 11 luglio 2005

Premessa: I testi qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di rendere più agevole la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge
 - a) La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Carlo Ruggeri ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 2 in data 10 giugno 2005;
 - b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 giugno 2005, dove ha acquisito il numero d'ordine 67;
 - c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio;

- d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 29 giugno 2005;
- e) il disegno di legge è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 luglio 2005;
- f) la legge regionale entra in vigore il 14 luglio 2005.

2. Relazioni al consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere Luigi Cola)

Signor Presidente, Signori Consiglieri, con il presente disegno di legge, ora all'attenzione dell'Assemblea regionale, la Regione Liguria prevede lo slittamento di sei mesi dei termini previsti sia al comma 1 che al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 5/2004 e successive modificazioni, fissati per la definizione delle pratiche di condono, già presentate dagli interessati e non ancora concluse sotto l'aspetto formale. Su questo punto va ricordato che vi sono state varie richieste in tal senso formulate dagli Enti locali nonché dalle Associazioni professionali. Il disegno di legge prevede quindi lo slittamento dei termini, attualmente in scadenza al 30 giugno 2005, per la presentazione della documentazione, necessaria per il rilascio di titoli edilizi in sanatoria, al 31 dicembre 2005. Un successivo comma prevede la sostituzione del primo periodo del comma 4 dell'articolo 6, al fine di consentire, per la presentazione della attestazione di cui al comma 3 del medesimo articolo entro la scadenza del termine di cui sopra, il versamento da parte degli interessati, della somma di 600,00 Euro, maggiorata degli interessi legali maturati a partire dal 1 gennaio 2005. Nell'articolo 2 si prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche nel periodo che va dal 1 luglio 2005 fino alla data di entrata in vigore della legge, al fine di consentire l'applicazione della presente normativa e quindi lo stesso trattamento, a coloro che presentano la documentazione nelle more di approvazione della legge. Nel successivo articolo la presente legge viene dichiarata urgente in considerazione della scadenza del 30 giugno del termine di cui ai commi 1 e 4 del sopra menzionato articolo 6. Nell'esprimere il voto positivo al provvedimento in oggetto, ribadiamo tuttavia che il termine del 31 dicembre 2005 debba essere considerato come la data ultima e non più prorogabile.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1:

- La legge regionale 29 marzo 2004 n. 5 è pubblicata nel B.U. 31 marzo 2004 n. 3;
- il decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 è pubblicato nella G.U. 2 ottobre 2003, n. 229, S.O.;
- la legge 24 novembre 2003 n. 326 è pubblicata nella G.U. 25 novembre 2003, n. 274, S.O.;
- la legge 24 dicembre 2003 n. 350 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.;
- la legge regionale 24 settembre 2004 n. 17 è pubblicata nel B.U. 29 settembre 2004, n. 8;
- la legge regionale 24 dicembre 2004 n. 33 è pubblicata nel B.U. 29 dicembre 2004, n. 12.

4. Struttura di riferimento

Dipartimento Pianificazione Territoriale, Paesistica e Ambientale.

Testo coordinato dell'articolo 6, commi primo e quarto:

"1. Le istanze di rilascio di titoli edilizi in sanatoria presentate, ai sensi e nei termini delle disposizioni di cui al capo IV della l. 47/1985 e successive modificazioni e di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni, il cui iter istruttorio non sia ancora definito alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza di documentazione essenziale da produrre a carico degli interessati, devono essere integrate dagli stessi entro il 31 dicembre 2005, pena l'inammissibilità della sanatoria con conseguente reiezione delle istanze e l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori a norma della vigente legislazione in materia."

(...omissis...)

"6. L'attestazione di cui al comma 3 deve essere inoltrata al Comune entro il 31 dicembre 2005 corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di una somma pari a euro 600,00, maggiorata degli interessi legali maturati dal 1° gennaio 2005. Il 50 per cento dell'intera somma dovuta è da corrispondere al Comune interessato e la restante parte alla Regione. Gli introiti di cui al presente comma sono destinati alla realizzazione di interventi di riqualificazione idraulica ed idrogeologica."

